

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/1385 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 ⁽²⁾ che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 prorogando il mandato dell'operazione fino al 27 luglio 2017 e aggiungendo al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA due compiti di sostegno, vale a dire lo sviluppo delle capacità e la formazione della guardia costiera e della marina libiche, da un lato, e il contributo alla condivisione delle informazioni e all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, dall'altro.
- (3) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2314 ⁽³⁾ che ha rafforzato le autorizzazioni concesse all'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA al fine di scambiare informazioni con i partner pertinenti.
- (4) Il 3 febbraio 2017, nella dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli *aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale*, è stato affermato che in particolare sarà data priorità alla formazione, all'equipaggiamento e al supporto per la guardia costiera nazionale libica e altre pertinenti agenzie come pure a ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività dei trafficanti attraverso un'azione operativa rafforzata, nell'ambito di un approccio integrato che coinvolga la Libia, altri paesi situati lungo la rotta nonché i pertinenti partner internazionali, gli Stati membri impegnati, le missioni e le operazioni PSDC, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).
- (5) Il 6 febbraio 2017, nelle sue conclusioni sulla Libia, il Consiglio ha dichiarato che l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA continuerà a incentrare le sue azioni sullo smantellamento del modello di attività delle reti del traffico e della tratta di esseri umani; proseguirà inoltre l'attuazione dei suoi due compiti di sostegno.
- (6) Il contributo dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA allo scambio di informazioni può anche contribuire all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU («UNSCR») 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017).
- (7) Il 12 giugno 2017, tramite l'UNSCR 2357 (2017), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato le autorizzazioni concesse con l'UNSCR 2292 (2016), che riguarda la rigorosa attuazione dell'embargo sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.
- (8) Il 23 giugno 2017, nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha sottolineato in particolare che lo smantellamento del modello di attività della tratta e del traffico di esseri umani rimane un obiettivo fondamentale e che la formazione e l'equipaggiamento della guardia costiera libica costituiscono componenti essenziali dell'approccio dell'UE a tale riguardo.
- (9) Il 4 luglio 2017, sulla base della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha concordato di prorogare il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA fino al 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 62).

- (10) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell'Unione.»;

- 2) all'articolo 2 *bis* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 *bis*. Ai fini del compito di sostegno di cui al paragrafo 1, deve essere istituito un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate.»;

- 3) all'articolo 2 *ter* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Inoltre, nella zona di operazione, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito, comprese informazioni sul petrolio greggio e altre esportazioni illecite contrarie alle UNSCR 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e alla sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione europea.»;

- 4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per il periodo dal 28 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 l'importo di riferimento per i costi comuni dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 000 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % sia per gli impegni che per i pagamenti.»;

- 5) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 31 dicembre 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS
